

REGIONE
SICILIANA



Comune
di Santa Margherita
di Belice



Comune
di Montevago



Comune
di Menfi



Comune
Sambuca di Sicilia



Il Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Via Andrea Doria 41/G - 00192 Roma,
P.IVA/C.F. 06400370968
Pec rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Il Progettista:



dott. ing. VITTORIO PANDAZZO

dott. ing. VINCENZO DI MARCO

Titolo del progetto:

PARCO EOLICO LEVA

Documento:

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

N° Documento:

PELE_6_SIA_002_A

ID PROGETTO:	PELE	DISCIPLINA:		TIPOLOGIA:	D	FORMATO:	A4
--------------	-------------	-------------	--	------------	----------	----------	-----------

TITOLO:

Quadro di riferimento programmatico

FOGLIO:		SCALA:		NA:	
---------	--	--------	--	-----	--

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
01	31/03/2021	PRIMA EMISSIONE			

1.	INTRODUZIONE	3
2.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
I.	Studio di Impatto Ambientale	4
II.	Rumore	4
III.	Energie rinnovabili	4
IV.	Elettrodotti, linee elettriche, sottostazione e cabina di trasformazione.....	5
V.	Opere civili.....	8
VI.	Sicurezza	8
3.	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE	8
3.1	Programmazione Comunitaria	9
3.1.1	La programmazione comunitaria di riferimento	9
3.2	PROGRAMMAZIONE NAZIONALE	12
3.2.1	La normativa nazionale di riferimento in materia di energia da fonti rinnovabili	Er
	rore. Il segnalibro non è definito.	
3.2.2	Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.....	12
3.2.3	Strategia Energetica Nazionale (SEN)	12
3.2.4	Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima (PNIEC)	14
3.3	PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	18
3.3.1	Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano	18
3.3.2	Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni	19
3.3.3	Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA).....	24
3.3.4	Piano di Gestione delle Acque	24
3.3.5	PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)	27
3.3.6	Rete natura 2000 – IBA.....	48
3.3.7	Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali	51
3.3.8	Aree ad Elevato Rischio Ambientale	51

3.3.9 Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi	52
3.3.10 Piano Forestale Regionale	53
3.3.11 Analisi DPR 10 ottobre 2017	56
3.4 PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE.....	62
3.4.1 Piano Territoriale Provinciale di Agrigento	62
3.4.2 Pianificazione comunale	63

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

1. INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce il Quadro di riferimento programmatico relativo alla realizzazione di un parco eolico che la società RWE RENEWABLES ITALIA S.r.l. intende realizzare nei comuni di Santa Margherita di Belice, Montevago, Menfi e Sambuca di Sicilia nella provincia di Agrigento, denominato “Parco eolico Leva”.

Il progetto prevede l’installazione di n. 9 nuovi aerogeneratori con potenza unitaria di 5,7 MW, per una potenza complessiva di impianto di 51,3 MW.

Nel dettaglio il progetto prevede l’installazione di n.5 aerogeneratori nei terreni del Comune di S. Margherita di Belice (AG), in c.da Cannitello, in c.da Lombardazzo e c.da Dragonara, di n.3 aerogeneratori nei terreni del Comune di Montevago (AG), in c.da Carbonaro e c.da Leva e n.1 aerogeneratore nel territorio del Comune di Menfi (AG) in c.da Genovese.

Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Sambuca di Sicilia (AG), tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV. La stazione di trasformazione utente riceverà l’energia proveniente dall’impianto eolico a 30 kV e la eleverà alla tensione di 220 kV.

Tutta l’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 220 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220 kV, denominata "Sambuca", già esistente.

Il presente Quadro di riferimento programmatico è stato redatto ai sensi della vigente normativa di riferimento ed in particolar modo al Testo Unico dell’Ambiente

–Dlgs 153/06 “Norme in materia ambientale” come novellato dal Dlgs 128/10 e dal D. Lgs. 104/2017.

Esso fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra l’opera e gli atti di pianificazione territoriale e settoriale, e fornisce inoltre la valutazione della congruità del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori.

A tal fine vengono in particolare considerati:

- la situazione socioeconomica della Regione e le caratteristiche del tessuto produttivo regionale;
- gli strumenti di pianificazione territoriale dell’area oggetto della realizzazione dell’impianto.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 4

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I. Studio di Impatto Ambientale

Dal punto di vista normativo, lo Studio di Impatto Ambientale, S.I.A., viene redatto ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, aggiornato dal D. Lgs. 104/2017.

II. Rumore

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”: stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”: contiene le definizioni e le quantificazioni relative ai valori di emissione, immissione, differenziali, di attenzione e di qualità che le attività umane sono tenute a rispettare;
- D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”: riporta le modalità sulla base delle quali il tecnico competente in acustica deve effettuare le misurazioni fonometriche e redigere il conseguente rapporto di valutazione;
- Norma UNI/TS 11143-7 “Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti – Parte 7: Rumore degli aerogeneratori”

III. Energie rinnovabili

- D.Lgs. 387/2003
- D.Lgs. 28/2011
- Per la redazione del presente progetto si è fatto riferimento, tra l'altro, alla seguente normativa:
- Decreto Presidenziale Regione Sicilia 18 luglio 2012 n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Sicilia 12 luglio 2016 n. 241 “Attuazione dell'art.1 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 29. Individuazione delle aree non idonee del territorio siciliano all'installazione di impianti eolici”.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

IV. Elettrodotti, linee elettriche, sottostazione e cabina di trasformazione

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 "Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica";
- Legge 28 giugno 1986, n. 339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Norma CEI 211-4/1996 "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche";
- Norma CEI 211-6/2001 "Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) – Parte 1: Linee elettriche aeree e in cavo"
- Norma CEI 11-17/2006 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica– Linee in cavo";
- DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetiche.
- CEI 0-16 Ed. III, dicembre 2012: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica
- CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norma Generale. Fasc. 1003
- CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. Fasc. 8408 e 2006
- CEI 11-48 Esercizio degli impianti elettrici
- CEI 14-4 Trasformatori di potenza Fasc. 609

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

- CEI 14-4V1 Variante n. 1 Fasc. 696S
- CEI 14-4 V2 Variante n. 2 Fasc. 1057V
- CEI 14-4 V3 Variante n. 3 Fasc. 1144V
- CEI 14-4 V4 Variante n. 4 Fasc. 1294V
- CEI 14-8 Trasformatori di potenza a secco Fasc. 1768
- CEI 14-12 Trasformatori trifase di distribuzione di tipo a secco a 50 Hz, da 100 kVA a 2500 kVA con una tensione massima per il componente non superiore a 36kV. Parte 1: Prescrizioni generali e prescrizioni per trasformatori con una tensione massima per il componente non superiore a 24kV Fasc. 4149C
- CEI 17-1 Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 1000V Fasc. 1375
- CEI 17-1 V1 Variante n. 1 Fasc. 1807V
- CEI 17-4 Sezionatori e sezionatori di terra a corrente alternata a tensione superiore a 1000V Fasc. 1343
- CEI 17-4 EC Errata corrige Fasc. 1832V
- CEI 17-4 V1 Variante n. 1 Fasc. 2345V
- CEI 17-4 V2 Variante n. 2 Fasc. 2656V
- CEI 17-6 Apparecchiatura prefabbricata con involucro metallico per tensioni da 1 a 52kV Fasc. 2056
- CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) – parte I: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) Fasc. 2463E
- CEI 17-13/2 Apparecchiatura assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) – parte II: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre Fasc. 2190
- CEI 17-43 Metodo per la determinazione della sovratemperatura mediante estrapolazione per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) ANS Fasc. 1873
- CEI 17-52 Metodo per la determinazione della tenuta al corto circuito delle apparecchiature non di serie (ANS) Fasc. 2252

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

- CEI 20-13 Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV Fasc. 1843
 - CEI 20-13 V1 Variante n. 1 Fasc. 2357V
 - CEI 20-13 V2 Variante n. 2 Fasc. 2434V
 - CEI 20-22II Prova d'incendio su cavi elettrici. Parte 2: Prova di non propagazione dell'incendio Fasc. 2662
 - CEI 20-22III Prova d'incendio su cavi elettrici. Parte 3: Prove su fili o cavi disposti a fascio Fasc. 2663
 - CEI 20-35 Prove sui cavi elettrici sottoposti a fuoco. Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale. Fasc. 688
 - CEI 20-35V1 Variante n. 1 Fasc. 2051V
 - CEI 20-37/1 Cavi elettrici – Prove sui gas emessi durante la combustione Fasc. 739
 - CEI 20-37/2 Prove sui gas emessi durante la combustione dei cavi – Determinazione dell'indice di acidità (corrosività) dei gas mediante la misurazione del pH e della conduttività Fasc. 2127
 - CEI 20-37/3 Misura della densità del fumo emesso dai cavi elettrici sottoposti e combustione in condizioni definite. Parte 1: Apparecchiature di prova Fasc. 2191
 - CEI 20-38 Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1: Tensioni nominali U_o/U non superiore a 0.6/1kV Fasc. 2312
 - CEI UNEL35024/1 Portata dei cavi in regime permanente Fasc. 3516 Per impianti elettrici utilizzatori:
 - CEI 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua Fasc. 4131
 - CEI 70-1 Grado di protezione degli involucri (codice IP) Fasc. 3227C Per impianti elettrici ad alta tensione e di distribuzione pubblica di bassa tensione:
 - CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata Fasc. 5025
 - CEI 11-18 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni Fasc. 3703R
- L'impianto dovrà essere conforme inoltre alle prescrizioni contenute nella Specifica Tecnica Terna "requisiti e caratteristiche di riferimento delle stazioni elettriche della RTN".

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

V. Opere civili

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".
- D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8) "Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni".
- Linee guida edite dall'A.R.T.A. nell'ambito del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

VI. Sicurezza

- D.LGS 9 Aprile 2008 "Testo unico sulla sicurezza"

3. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

I principali strumenti di pianificazione che interessano l'iniziativa in progetto possono essere suddivisi in piani di carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.

Per ogni strumento di pianificazione esaminato viene specificato se il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi dei Piani esaminati ed è in totale accordo con le modalità di attuazione degli stessi

Per completezza sono stati esaminati anche atti di indirizzo e di pianificazione a livello comunitario europeo e nazionale.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 9

3.1 Programmazione Comunitaria

3.1.1 La programmazione comunitaria di riferimento

I cambiamenti climatici e la dipendenza crescente dall'energia hanno sottolineato la determinazione dell'Unione europea (UE) a diventare un'economia dai bassi consumi energetici e a far sì che l'energia consumata sia sicura, affidabile, concorrenziale, prodotta a livello locale e sostenibile.

Oltre a garantire che il mercato dell'energia dell'UE funzioni in modo efficiente, la politica energetica promuove l'interconnessione delle reti energetiche e l'efficienza energetica, si occupa di fonti di energia, che vanno dai combustibili fossili al nucleare e alle rinnovabili.

L'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea introduce una base giuridica specifica per il settore dell'energia, basata su competenze condivise fra l'UE e i Paesi membri.

➤ *Articolo 194 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).*

Disposizioni specifiche:

- sicurezza dell'approvvigionamento: articolo 122 TFUE;
- reti energetiche: articoli da 170 a 172 TFUE;
- carbone: il protocollo 37 chiarisce le conseguenze finanziarie derivanti dalla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) nel 2002;
- energia nucleare: il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) costituisce la base giuridica per la maggior parte delle azioni intraprese dall'UE nel campo dell'energia nucleare.

Altre disposizioni che incidono sulla politica energetica:

- mercato interno dell'energia: articolo 114 TFUE;
- politica energetica esterna: articoli da 216 a 218 TFUE.

➤ *DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*

Questa direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030. All'interno del documento vengono dettate anche le norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

Le strategie energetiche Europee fissano gli obiettivi principali in:

- garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e l'interconnessione delle reti energetiche;
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE;
- promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico;
- decarbonizzare l'economia e passare a un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con l'accordo di Parigi;
- promuovere lo sviluppo di fonti energetiche nuove e rinnovabili per meglio allineare e integrare gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici nel nuovo assetto del mercato;
- incentivare la ricerca, l'innovazione e la competitività.

Ogni Stato membro mantiene tuttavia il diritto di «determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico» (articolo 194, paragrafo 2).

L'attuale programma di interventi è determinato in base alla politica climatica ed energetica integrata globale adottata dal Consiglio europeo il 24 ottobre 2014 e rivista nel dicembre 2018, che prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi entro il 2030:

- una riduzione pari almeno al 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;
- un aumento fino al 32% della quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico;
- un miglioramento dell'efficienza energetica pari al 32,5%;
- l'interconnessione di almeno il 15% dei sistemi elettrici dell'UE.

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, nel quadro del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei». La relazione è stata approvata in Aula il 17 gennaio 2018 insieme a un mandato per l'avvio di negoziati interistituzionali. Il 20 giugno 2018 è stato raggiunto un accordo provvisorio, adottato ufficialmente dal Parlamento il 13 novembre e dal Consiglio il 4 dicembre 2018 (regolamento (UE) 2018/1999). Di conseguenza, gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica sono stati rivisti al rialzo nel dicembre 2018, dal 27% al 32% per la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico e dal 20% al 32,5% per i miglioramenti nell'ambito dell'efficienza energetica.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

Il regolamento in questione sancisce l'obbligo per ogni Stato membro di presentare un «piano nazionale integrato per l'energia e il clima» entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni. Tali strategie nazionali a lungo termine definiranno una visione politica per il 2050, garantendo che gli Stati membri conseguano gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima rientreranno obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia e ricerca, innovazione e competitività.

La decisione (UE) 2019/504 ha introdotto modifiche nei confronti della politica dell'UE in materia di efficienza energetica e della governance dell'Unione dell'energia alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE. La decisione ha apportato adeguamenti tecnici rispetto alle cifre del consumo energetico previste per il 2030 affinché corrispondano all'Unione a 27 Stati membri.

Il quarto pacchetto sull'energia, il regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento (UE) n. 347/2013), il regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (regolamento (UE) n. 1227/2011), la direttiva sull'energia elettrica (COM(2016)0864), il regolamento sull'energia elettrica (COM(2016)0861) e il regolamento sulla preparazione ai rischi (COM(2016)0862) sono alcuni dei principali strumenti legislativi finalizzati a contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia.

Una delle priorità concordate dal Consiglio europeo nel maggio 2013 è quella di intensificare la diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'UE e sviluppare risorse energetiche locali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza energetica esterna. Per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 ha introdotto un obiettivo del 20% da conseguire entro il 2020, mentre la Commissione ha indicato un obiettivo pari ad almeno il 27% entro il 2030 nella sua direttiva rivista sull'energia da fonti rinnovabili (COM(2016)0767). Nel dicembre 2018, la nuova direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) fissa l'obiettivo vincolante complessivo dell'UE per il 2030 ad almeno il 32%.

Il progetto in esame, presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dalla programmazione comunitaria di riferimento in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

3.2 PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

3.2.1 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, persegue l'obiettivo di delineare una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del Paese.

Tra gli obiettivi della Strategia c'è quello di decarbonizzare l'economia, attraverso l'obiettivo specifico di *“incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali ed il paesaggio.”*

In relazione alla suddetta strategia, risulta evidente che il progetto in esame, presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dalla Strategia stessa in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.

3.2.2 Strategia Energetica Nazionale (SEN)

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2017 è stato adottato il nuovo Piano denominato “Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017”, in sostituzione del precedente Piano del 2013,

La Strategia si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più:

- competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

I principali obiettivi fissati dalla nuova SEN sono:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 13

- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;
- riduzione del differenziale di prezzo dell'energia: contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);
- cessazione della produzione di energia elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;
- razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- verso la decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;
- nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza; maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.
- Per quanto concerne, nello specifico, l'obiettivo di promuovere ulteriormente la diffusione delle tecnologie rinnovabili, la Strategia SEN 2017 prevede nello specifico il raggiungimento del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5%

	PARCO EOLICO LEVA				
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0	Pag. 14

del 2015.

In relazione all'analisi effettuata, il progetto in esame presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dalla Strategia in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.

3.2.3 Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)

Con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

L'attuazione del Piano sarà assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell'elettricità e del gas, che saranno emanati nel corso del 2020.

Il Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) è uno strumento, vincolante, che dovrà definire la traiettoria delle politiche in tutti i settori della nostra economia nei prossimi anni. Infatti è uno strumento fondamentale che segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione.

Il Piano si struttura in 5 linee d'intervento, che si svilupperanno in maniera integrata: dalla decarbonizzazione all'efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell'energia, della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

L'obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione.

Il PNIEC intende concorrere a un'ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente, in un quadro di integrazione dei mercati energetici nazionale nel mercato unico e con adeguata attenzione all'accessibilità dei prezzi e alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

Tra gli obiettivi generali dell'Italia elencati nel PNIEC si mettono in evidenza i seguenti proprio ad indicare la compatibilità del presente progetto con tale Piano:

- accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050 e integrando la variabile

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 15

ambiente nelle altre politiche pubbliche;

- mettere il cittadino e le imprese (in particolare piccole e medie) al centro, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile, ma anche massima regolazione e massima trasparenza del segmento della vendita, in modo che il consumatore possa trarre benefici da un mercato concorrenziale;
- favorire l'evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili;
- adottare misure che migliorino la capacità delle stesse rinnovabili di contribuire alla sicurezza e, nel contempo, favorire assetti, infrastrutture e regole di mercato che, a loro volta contribuiscano all'integrazione delle rinnovabili;
- accompagnare l'evoluzione del sistema energetico con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità di forniture basate in modo crescente su energia rinnovabile in tutti i settori d'uso e favoriscano il riorientamento del sistema produttivo verso processi e prodotti a basso impatto di emissioni di carbonio che trovino opportunità anche nella domanda indotta da altre misure di sostegno;

La lotta ai cambiamenti climatici sta cambiando l'agenda delle decisioni ed è previsto che ogni Paese definisca attraverso piani nazionali obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030, sulla base di una traiettoria di lungo termine in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, con politiche trasversali in grado di ridurre la domanda di energia e far crescere il contributo delle fonti rinnovabili e la capacità di assorbimento dei sistemi agroforestali.

Nella tabella seguente sono illustrati i principali obiettivi del piano al 2030 su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano:

	Obiettivi 2020		Obiettivi 2030	
	UE	ITALIA	UE	ITALIA (PNIEC)
Energie rinnovabili (FER)				
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia	20%	17%	32%	30%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti	10%	10%	14%	22%
Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento			+1,3% annuo (indicativo)	+1,3% annuo (indicativo)
Efficienza energetica				
Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007	-20%	-24%	-32,5% (indicativo)	-43% (indicativo)
Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica	-1,5% annuo (senza trasp.)	-1,5% annuo (senza trasp.)	-0,8% annuo (con trasporti)	-0,8% annuo (con trasporti)
Emissioni gas serra				
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	-21%		-43%	
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS	-10%	-13%	-30%	-33%
Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990	-20%		-40%	
Interconnettività elettrica				
Livello di interconnettività elettrica	10%	8%	15%	10% ¹
Capacità di interconnessione elettrica (MW)		9.285		14.375

Come si evince dalla precedente tabella il nuovo quadro di riferimento europeo per le politiche climatiche ed energetiche prevede tre obiettivi al 2030: riduzione delle emissioni di gas-serra di almeno il 40% rispetto al 1990, grazie all'aumento del 32% delle rinnovabili e del 32,5% dell'efficienza energetica. Infatti con questi obiettivi, secondo le proiezioni della stessa Commissione, l'Europa è in grado di ridurre le sue emissioni di solo l'80% entro il 2050. Il recente rapporto Ipcc, invece, evidenzia che è indispensabile raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 a livello globale, con un maggiore impegno, secondo quanto previsto dall'Accordo di Parigi, da parte dei Paesi che hanno maggiori capacità economiche e responsabilità storiche per l'attuale livello di emissioni climalteranti.

L'Europa è senza dubbio tra questi. E soprattutto ha il potenziale economico e tecnologico per impegnarsi a raggiungere zero emissioni nette entro il 2040. Nei prossimi mesi, parallelamente alla redazione dei Piani nazionali, in Europa si dovranno rivedere gli attuali obiettivi al 2030 per dare seguito all'impegno assunto a Katowice dall'Unione Europea insieme a molti governi tra cui quello

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

italiano con la Coalizione degli Ambiziosi di aumentare entro il 2020 gli obiettivi di riduzione delle emissioni sottoscritti a Parigi, andando ben oltre il 55% già proposto da diversi governi e dall'Europarlamento.

È dentro questo scenario che va guardata la proposta del governo italiano, a partire dai numeri e poi nelle scelte individuate (leggi, regolamenti, incentivi, ecc.) per realizzare gli obiettivi fissati. Nel complesso il piano italiano si impegna a rispettare i requisiti previsti dal nuovo sistema europeo di governance, in linea con l'attuale obiettivo climatico del 40% al 2030.

Ovviamente il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriva proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permette al settore di coprire il 55,4% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017. Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030.

In relazione alla Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima, il progetto in esame presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

3.3 PROGRAMMAZIONE REGIONALE

3.3.1 Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano

Con DGR 3 febbraio 2009 n. 1, contenuta nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 09/03/2009, è stato approvato il “Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano” (P.E.A.R.S.).

Tra gli obiettivi individuati nel PEARS vi sono:

- contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l’adozione di sistemi efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali;
- promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”;
- promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell’isola di Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento;
- favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero dell’energia;
- favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico.

In vista della scadenza dello scenario di piano del PEARS, il Dipartimento di Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha formulato una proposta di aggiornamento del Piano con obiettivi 2020 – 2030; il Preliminare di Piano è in fase di valutazione.

Coerentemente con il quadro normativo di riferimento su scala comunitaria e nazionale, nel Preliminare di Piano vengono definiti gli obiettivi strategici in materia energetica al 2030: in particolare, per il settore eolico, si prevede un incremento della produzione di energia elettrica di un fattore 2,2 rispetto alla produzione normalizzata del 2016 (2808 GWh) al fine di raggiungere un valore di circa 6117 GWh.

Il conseguimento di tale obiettivo, ai sensi del Preliminare di PEARS, può essere effettuato sia

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 19

attraverso il *revamping* e *repowering* degli impianti esistenti, sia attraverso la realizzazione di nuove installazioni.

In relazione all'analisi della compatibilità del progetto con gli obiettivi generali del PEARS, si evidenzia che:

- *il progetto presenta elementi di totale coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dal Piano in quanto impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile, la cui promozione e sviluppo costituisce uno degli obiettivi principali di Piano stesso;*
- *presenta elementi di totale coerenza con le recenti disposizioni in materia di aggiornamento del PEARS, indicati nel Preliminare di Piano, che hanno incrementato il potenziale massimo eolico installabile su territorio regionale, in linea con gli obiettivi al 2030 stabiliti dalle politiche europee e nazionali in materia energetica.*

3.3.2 Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Il Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino (AdB) della Sicilia è stato approvato, nella prima stesura, nel 2004 e ha subito una serie di aggiornamenti nel corso degli anni.

Il P.A.I., ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.

Il P.A.I. rappresenta, nel territorio della Regione Siciliana, i livelli di pericolosità e rischio derivanti dal dissesto idrogeologico relativamente alla dinamica dei versanti ed alla pericolosità geomorfologica e alla dinamica dei corsi d'acqua ed alla pericolosità idraulica e d'inondazione.

Il P.A.I. mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi, per ogni area, il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi mediante:

- a) la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio;
- b) la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati e alla loro pericolosità;
- c) l'adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al diverso livello

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

di rischio;

- d) la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico.

Con l'emanazione della Direttiva Alluvioni (Direttiva Comunitaria 2007/60/CE) è stato individuato nel **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni**, redatto ai sensi del D.Lgs. 49/10, lo strumento di riferimento per proseguire, aggiornare e potenziare l'azione intrapresa con i P.A.I., dando maggiore peso e rilievo all'attuazione degli interventi non strutturali e di prevenzione.

Nella Regione Sicilia il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, è stato adottato in via preliminare ma non ancora approvato.

La Direttiva 2007/60, così come recepita dal D.Lgs 49/2010, stabilisce la redazione di mappe della pericolosità da alluvione la cui perimetrazione viene definita in relazione a specifici scenari definiti in funzione del tempo di ritorno dell'evento meteorico.

Le mappe di pericolosità ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 49/2010 sono state pertanto estratte dalle mappe di pericolosità elaborate in sede di PAI distinguendo tra:

- a) aree a pericolosità P1 relative ad alluvioni rare di estrema intensità, ossia con bassa probabilità (tempo di ritorno 300 anni);
- b) aree a pericolosità P2 relative ad alluvioni poco frequenti, ossia con media probabilità (tempo di ritorno pari a 100 anni);
- c) aree a pericolosità P3 relative ad alluvioni frequenti, ossia con elevata probabilità (tempo di ritorno tra 20 e 50 anni).

Per quanto concerne l'individuazione e mappatura del rischio idraulico, la nuova normativa indica con precisione i criteri di massima sia per la valutazione degli elementi esposti sia delle condizioni di rischio, confermando la validità delle indicazioni già fornite nel D.P.C.M. 29.09.98 aggiungendo e/o dettagliando gli aspetti relativi al numero di abitanti potenzialmente esposti e alla presenza di impianti IPPC-AIA e di aree protette.

Le mappe del rischio idraulico ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 49/2010 sono state pertanto estratte dalle mappe di pericolosità elaborate in sede di PAI distinguendo tra:

- R4- rischio molto elevato;
- R3- rischio elevato;

	PARCO EOLICO LEVA				
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0	Pag. 21

- R2- rischio medio;
- R1- rischio moderato o nullo.


Per quanto concerne la disciplina del rischio geomorfologico, in sede di PAI sono state individuate le seguenti 5 classi di pericolosità:

- P0- Pericolosità bassa;
- P1- Pericolosità moderata;
- P2- Pericolosità media;
- P3- Pericolosità elevata;
- P4- Pericolosità molto elevata.

Il rischio è stato quindi definito, in funzione degli elementi effettivamente presenti nel territorio (quali case sparse, nuclei/centri abitati, reti e infrastrutture termologiche di primaria /secondaria importanza presenti ecc.), nelle seguenti classi di rischio:

- R4- rischio molto elevato;
- R3- rischio elevato;
- R2- rischio medio;
- R1- rischio moderato o nullo.

Nella tavola *PELE_6_EPD_017_A* “Inquadramento di dettaglio su CTR vincolo idrogeologico ed aree PAI” sono riportati i vari vincoli dettati dal PAI che ricadono nell’area di studio; di seguente si riporta un estratto delle aree a rischio geomorfologico e la mappa dei dissesti: come visibile, le aree interessate dalle opere in progetto sono completamente esterne a tali perimetrazioni e non risultano pertanto soggette alla disciplina di Piano.



LEGENDA	
FENOMENI FRANOSI	STATO DI ATTIVITÀ
Crollo e/o ribaltamento	Attivo
Colamento rapido	Inattivo
Sprofondamento	Quiescente
Scorrimento	Limite bacino
Frana complessa	Limite comunale
Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)	
Colamento lento	
Area a franosità diffusa	
Deformazione superficiale lenta	
Calanco	
Dissesti dovuti ad erosione accelerata	
Sito di attenzione per dissesti potenziali	

Figura 1 – Estratto mappa dei dissesti (PAI Regione Sicilia)




Figura 2 – Estratto mappa del rischio geomorfologico (PAI Regione Sicilia)

In relazione alla tipologia di intervento previsto, e in funzione dell'analisi effettuata, il progetto in esame:

- *non risulta in contrasto con la disciplina in materia di rischio idraulico e geomorfologico di PAI (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, per la parte idraulica) in quanto l'intervento risulta completamente esterno alla perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e da frana;*
- *non risulta in contrasto con la disciplina in materia di rischio idrogeologico in quanto l'intervento è tale da non determinare condizioni di instabilità e da non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area.*

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

3.3.3 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)

Il Commissario Delegato per l'Emergenza bonifiche e la tutela delle acque della Sicilia ha approvato il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia con ordinanza n. 333 del 24/12/2008.

Il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Nella realtà della Regione Siciliana la programmazione degli interventi per il miglioramento degli acquiferi superficiali e sotterranei, a livello dei bacini idrografici, coincide con la programmazione degli interventi per il miglioramento del distretto idrografico ed è propedeutico alla redazione del piano di gestione del distretto idrografico.

Il PRTA individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; individua altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.

La pianificazione territoriale di riferimento in materia di risorsa idrica è stata rivista in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, che prevede la predisposizione di specifici "Piani di Gestione", per la cui analisi di dettaglio si rimanda al successivo paragrafo.

3.3.4 Piano di Gestione delle Acque

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 27/10/2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 25 del 31/01/2017, ha approvato il secondo "Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia". Tale Decreto è stato successivamente pubblicato sulla G.U.R.S. n° 10 del 10/03/2017.

La Direttiva 2000/60/CE prevede la predisposizione, per ogni distretto idrografico individuato a norma dell'art. 3 della stessa Direttiva, di un Piano di Gestione Acque.

Il Piano di Gestione costituisce il cardine su cui l'Unione Europea ha inteso fondare la propria strategia in materia di governo della risorsa idrica, sia in termini di sostenibilità che di tutela e salvaguardia.

Tale Piano, a valle dell'azione conoscitiva e di caratterizzazione del sistema distretto, indica le

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

azioni (misure), strutturali e non strutturali, che consentano di conseguire lo stato ambientale “buono” che la direttiva impone di conseguire entro il 2015, fatte salve specifiche e motivate situazioni di deroghe agli stessi obiettivi, a norma dell’art. 4 delle Direttiva.

In questo scenario, il Piano di Gestione Acque redatto, adottato ed approvato costituisce un primo strumento organico ed omogeneo con il quale è stata impostata l’azione di governance della risorsa idrica.

Tale Piano, secondo la cadenza sessennale fissata dalla Direttiva, deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento, al fine di verificare se e come attuare ulteriori misure atte a tutelare, migliorare e salvaguardare lo stato ambientale complessivo della risorsa idrica in ambito di Distretto, oltre che a garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema delle pressioni antropiche agenti sul patrimonio idrico di distretto.

A partire dal 2009 (L. 13/09) è stata avviata a scala nazionale la piena attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, recepita nella normativa nazionale con il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Piano relativo al ciclo 2015-2021 è quindi finalizzato a costituire un affinamento dell’azione di pianificazione già realizzata, andando a rafforzare non solo le analisi, ove possibile, ma in modo particolare l’operatività del Piano e la sua attuazione.

Il “Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia” rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale definire ed attuare una strategia per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee.

Per raggiungere gli obiettivi del Piano sono state individuate una “batteria” di azioni da programmare, inserite all’interno delle seguenti di misure:

A. Attività istituzionali: azioni di regolamentazione finalizzate ad armonizzare le competenze e le funzioni esercitate, in campo ambientale, dalle pubbliche amministrazioni nel distretto; introdurre strumenti di analisi economica che consentano una valutazione costi-efficacia e costi-benefici che includa i costi ambientali; definire linee guida per l’attivazione di strumenti di programmazione negoziata, come i contratti di fiume;

B. Misure volte a ridurre il prelievo di risorsa idrica: misure per la regolamentazione dei prelievi stessi e delle azioni che hanno incidenza su prelievi e consumi di risorsa idrica (ad esempio, l’introduzione di norme edilizie che prescrivano l’adozione di sistemi per il risparmio idrico); meccanismi di incentivazione di azioni per il risparmio idrico (ad esempio, il riutilizzo di acque reflue); misure di tipo strutturale (ad esempio, la riduzione delle perdite in rete); campagne

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

informative e di sensibilizzazione, studi e ricerche e misure per la vigilanza ed il controllo sui prelievi;

C. Misure volte a ridurre i carichi puntuali: Misure di tipo strutturale, riguardanti l'adeguamento ed il miglioramento dei sistemi di collettamento e di depurazione esistenti, la riduzione delle emissioni attraverso le migliori tecniche disponibili e l'attuazione delle condizioni per il rilascio del DMV al fine di mantenere le capacità di diluizione, ossigenazione e autodepurazione;

D. Misure volte a ridurre i carichi diffusi: riguardano la realizzazione di sistemi filtro (fasce tampone boscate) lungo i corsi d'acqua per la captazione di inquinanti di origine diffusa, di sistemi per la gestione delle acque di dilavamento e di prima pioggia e di sistemi di fitodepurazione per il trattamento di reflui zootecnici;

E. Misure di tutela ambientale: misure prevalentemente di tipo strutturale e di regolamentazione. Quelle strutturali prevedono il recupero e ripristino di ecosistemi acquatici, attraverso azioni di riequilibrio dei processi naturali e, ove necessario, di ricostruzione degli habitat, il recupero di aree degradate e la gestione oculata dei demani e delle fasce costiere. Le misure di regolamentazione comprendono l'adeguamento della normativa per la tutela dal rischio idrogeologico, in funzione della salvaguardia degli ecosistemi fluviali, l'attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS e l'individuazione di linee guida per il controllo naturale dell'invasione di specie aliene. Tra le misure di tutela ambientale ricadono anche studi e ricerche, campagne informative, azioni di vigilanza e controllo e meccanismi di incentivazione a sostegno di azioni di riqualificazione e ripristino di processi naturali. Si ritiene opportuno sottolineare che alcune misure, comprese in questa categoria per ragioni organizzative, vanno anche a vantaggio di altri obiettivi come la riduzione dei carichi inquinanti;

F. Monitoraggio: Le azioni ricomprese in tale misura sono trasversali ed hanno lo scopo di aggiornare periodicamente lo stato conoscitivo, di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60, di misurare il grado di efficacia delle azioni proposte e di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali.

	PARCO EOLICO LEVA				
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0	Pag. 27

In relazione alla tipologia di intervento previsto, illustrato in dettaglio nel Quadro di Riferimento Progettuale, e relative trascurabili interazioni sulla componente “ambiente idrico”, dall’analisi effettuata, il progetto in esame:

- *non risulta in contrasto con la disciplina di Piano ed, in particolare, con le misure di prevenzione dell’inquinamento o di risanamento per specifiche aree (aree di estrazione acque destinate al consumo umano, aree sensibili, ecc.);*
- *non presenta elementi in contrasto, in termini di scarichi idrici, in quanto comporterà unicamente la generazione di reflui idrici civili e di acque meteoriche limitatamente all’area dell’impianto di utenza, che saranno in gestite in accordo alla specifica disciplina prevista dalla normativa vigente.*

3.3.5 Piano paesaggistico Territoriale e Regionale (PTPR)

A seguito della Legge Galasso (L. 431/85), che obbliga le Regioni a dotarsi di idonei strumenti di pianificazione paesistica mirati alla tutela ed alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e ambientale, la Regione Siciliana, con D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, ha predisposto un Piano di Lavoro per la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Successivamente, con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, su parere favorevole reso dal comitato tecnico scientifico in data 30 aprile 1996, sono state approvate le "Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale". Tali linee guida delineano un'azione di sviluppo orientata alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, definendo traguardi di coerenza e compatibilità delle politiche regionali di sviluppo ed evitando ricadute in termini di spreco delle risorse, degrado dell'ambiente e depauperamento del paesaggio regionale. Le medesime Linee guida stabiliscono l'articolazione in diciassette ambiti territoriali affidando la relativa pianificazione paesistica alle Soprintendenze competenti per territorio.

L'area di studio si colloca all'interno degli ambiti 2 e 3:

- 1) Area dei rilievi del trapanese
- 2) Area della pianura costiera occidentale
- 3) Area delle colline del trapanese
- 4) Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano
- 5) Area dei rilievi dei monti Sicani
- 6) Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo

- 7) Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie)
- 8) Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi)
- 9) Area della catena settentrionale (Monti Peloritani)
- 10) Area delle colline della Sicilia centro-meridionale
- 11) Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina
- 12) Area delle colline dell'ennese
- 13) Area del cono vulcanico etneo
- 14) Area della pianura alluvionale catanese
- 15) Area delle pianure costiere di Licata e Gela
- 16) Area delle colline di Caltagirone e Vittoria
- 17) Area dei rilievi e del tavolato ibleo
- 18) Area delle isole minori.



Figura 3 - Linee Guida PTPR – Ambito 2 e 3

Alle Linee guida ha fatto seguito la predisposizione dei Piani Paesistici delle isole minori e delle diverse province della Sicilia.

Con D.A. n. 7 del 29 luglio 2013 (GURS n.43 del 24/10/2014) è stata disposta l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento.

In particolare, per quanto riguarda eventuali impatti sul progetto oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale, si sottolinea che il PPTP di Agrigento, agli artt. 6 e 9 delle NTA, introduce quanto segue:

"Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo" (art.6, comma a).

"A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso." (art. 9, comma a).

La normativa di Piano si articola in Norme per componenti del paesaggio (Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano) e Norme per paesaggi locali (Titolo III). Le N.d.A. del Piano, inoltre, prendono in considerazione i vincoli e le zone di tutela (Titolo IV) e gli interventi di trasformazione del paesaggio (Titolo V).

COMPONENTI DEL PAESAGGIO

Il Piano Paesaggistico articola i Componenti del Paesaggio in due sistemi, naturale e antropico. Il sistema naturale è a sua volta suddiviso in sottosistemi - abiotico e biotico - e nelle relative componenti, mentre il Sistema antropico è suddiviso nel Sottosistema agricolo-forestale e nel Sottosistema insediativo e relativi componenti. Nella figura successiva è riportato un estratto della tavola Tav. "PELE_6_EDP_014_A – Inquadramento generale su carta PTP", alla quale si rimanda per un maggiore dettaglio.




Figura 4 - Componenti del Paesaggio Fonte PPTP di Agrigento

Nella tabella che segue sono evidenziati i soli componenti in cui ricadono le turbine eoliche del progetto in esame e la stazione di utenza alla quale saranno collegate.

		COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE	COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO
		Sottosistema Abiotico	Sottosistema Agricolo-Forestale
		Componenti geomorfologiche	Componenti del paesaggio agrario
WTG	1	Pianura fluviale	Oliveto, agrumeto
	2	Pianura fluviale	Vigneto
	3	Pianura fluviale	Oliveto, agrumeto
	4	Pianura fluviale	Ambito promiscuo con prevalenza di ulivi
	5	Pianura fluviale	Ficodindieto
	6		Vigneto
	7		Vigneto
	8		Oliveto, seminativo
	9		Seminativo
	SU	Pianura fluviale	Seminativo, foraggiere

Tabella 1 – Sintesi delle “Componenti del Paesaggio” dell’impianto PELE

Il progetto non risulta in contrasto con le prescrizioni e gli indirizzi di tutela del Piano con particolare riferimento alla componente paesaggio sopra elencate, dal momento che, a differenza di altre tecnologie, l’eolico prevede un ingombro puntuale limitato principalmente alle sole piazzole delle turbine e per tanto comporta un impatto limitati sui sistemi e sottosistemi suddetti.

Procedendo con l’analisi si è valutata anche l’interazione delle altre infrastrutture del parco Leva, come i cavidotti e la viabilità interna, con le varie componenti del Piano Paesaggistico

COMPONENTE DEL SISTEMA NATURALE

Sottosistema abiotico | Componenti Geologia, geomorfologia e idrologia art. 11

I cavidotti che convogliano l’energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori alla sotto stazione (SSU), in alcuni

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 31

tratti, interessano parte del reticolo idrografico.

Per tale componente del paesaggio le N.d.A. recitano:

A. Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi.

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- *le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.*

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti

- *le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;*
- *i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili.*

(...). Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m dalle sponde, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Inoltre, vengono considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti nei suddetti elenchi, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano.

In merito all'interferenza con il reticolo idrografico, il cavidotto, interrato lungo la sede stradale di viabilità esistente, interseca alcuni **torrenti e corsi d'acqua e relative sponde** (D.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. b) ed in particolare il Vallone S. Vincenzo, Cava del Serpente e Vallone Cava. Ai sensi del dell'art. 11 delle NTA del Piano Paesaggistico "*In tali aree non è consentito: eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali; attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche*

o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici. [omissis] I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice."

Le interferenze dirette delle opere di progetto con i corsi d'acqua si limitano principalmente ad alcuni tratti di *elettrodotta interrato* che attraversano l'area di rispetto del Vallone S. Vincenzo e di Cava del Serpente. E' importante sottolineare che gli elettrodotti sono allocati all'interno della carreggiata di strade esistenti, ed in particolare: il torrente Cava del Serpente è intersecato dal tratto di cavidotto che collega il gruppo formato dai primi sei aerogeneratori, PELE 1- PELE 6, alla SSU, che si ribadisce percorre una strada comunale con fondo asfaltato e che, nello specifico, dal Quadrivio Genovese sale in direzione nord-ovest verso la torre PELE 3; mentre il torrente Vallone S. Vincenzo è intercettato dal tratto di cavidotto finale di collegamento con la SSU che passa lungo la strada vicinale con fondo asfaltato che collega la SP241 con la SS624.




Figura 5 - Attraversamento reticolo "Cava del serpente" del cavidotto di MT




Figura 6 - *Attraversamento reticolo "Vallone S. Vincenzo" del cavidotto di MT*

L'impatto con il Vallone Cava riguarda il collegamento della linea elettrica degli aerogeneratori PELE 8 e 9 alla SSU, che comporterà l'attraversamento del torrente attraverso una trivellazione orizzontale controllata (TOC).




Figura 7 - *Attraversamento reticolo “Vallone Cava” del cavidotto di MT*

Inoltre occorre evidenziare che il cavo interrato in AT, che servirà da collegamento tra la stazione utente e la SE “Sambuca”, attraversa anch’esso il reticolo di un affluente minore del fiume Carboi. In particolare si tratta del ramo iniziale di tale affluente, che in questo caso, viene intersecato in corrispondenza di una strada esistente, che già viene utilizzata, dai mezzi agricoli operanti nell’area, come punto di attraversamento. Anche in questo caso, comunque, sarà praticata una trivellazione orizzontale controllata.




Figura 8 - *Attraversamento reticolo idrografico cavidotto in AT*

Pur tuttavia, tale tipologia di opere, poiché si caratterizzano come un intervento nel sottosuolo che **non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali**, ai sensi del punto A.15 dell’allegato A del D.P.R. 17 del 31 gennaio 2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, **sono escluse dall’obbligo di “autorizzazione paesaggistica”**.

Le opere previste, tanto per la nuova viabilità che per le piazzole, saranno realizzate con tecniche che prevedono materiali permeabili delle superfici e di inerbimento per la rinaturalizzazione delle aree oggetto di intervento in fase di cantiere.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

COMPONENTE DEL SISTEMA ANTROPICO

Sottosistema agricolo forestale | Componenti del paesaggio agrario (art. 14 N.d.A)

Il progetto si inserisce in parte nel Paesaggio del Vigneto, in parte nel Paesaggio delle colture arboree ed in maniera marginale con il Paesaggio delle colture erbacee.

Per tale componente del paesaggio le N.d.A recitano:

- a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale;
- c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali.
- d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale.

Le aree di cui ai precedenti punti se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III.

Nel nostro caso il progetto ricade all'interno dei paesaggi locali 1, 3 e 4, le cui norme di indirizzo del paesaggio agrario recitano:

Paesaggio Locale 1 – “Menfi”

(La Piana, terrazzi e i valloni centrali)

- Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici,

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 36

depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.);

- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, favorendo il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche ai fini dello sviluppo rurale e del riuso abitativo, del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente - le nuove infrastrutture stradali non devono contrapporsi alla morfologia dei terrazzi e alla tessitura della maglia stradale storica;
- salvaguardia e recupero ambientale dei torrenti e dei valloni e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità.

PL 3 – “Affluenti del Belice”;1. Indirizzi

(Montagnoli Acque calde, Affluenti del Belice)

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio estensivo a campi aperti del seminativo e del paesaggio delle colture specialistiche (oliveti, vigneti, agrumeti, mandorleti e ficodindieti);
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole, zootecniche e della diversità del paesaggio agricolo;

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0
			Pag. 37	

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc)
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali..), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

PL 04 – “Alta valle del Carboy”.

(Affluenti del lago Arancio, Monte Arancio)

- Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi e mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio estensivo a campi aperti del seminativo e del paesaggio delle colture specialistiche (oliveti, vigneti, agrumeti, mandorleti e ficodindieti);
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole, zootecniche e della diversità del paesaggio agricolo;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc);
- mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e

dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali..), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR;

- le nuove costruzioni saranno a bassa densità; non dovranno incidere e alterare il contesto del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e dovranno mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici e individuazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

Per l'intervento in esame si ritiene trascurabile l'occupazione di suolo, dal momento che a cantiere ultimato e completata la fase di ripristino, le superfici necessarie per la fase di esercizio risulteranno molto ridotte.

Inoltre, da una ricognizione sui siti dove saranno realizzate le piazzole per l'installazione degli aerogeneratori, è emerso che, tranne nel caso dell'aerogeneratore PELE 6, che è effettivamente previsto all'interno del "paesaggio del vigneto", e della PELE 7 che interesserà un uliveto esistente, tutte le piazzole sono state previste all'interno di aree o completamente incolte o destinate a seminativo. È utile evidenziare che l'uliveto in esame è un impianto che si presenta in uno stato di salute precario. Di seguito si riportano le immagini rappresentative relative al paesaggio attuale che presentano le aree dei terreni del progetto in studio.



Figura 9 - Paesaggio ante operam turbina PELE1



Figura 10 - Paesaggio ante operam turbina PELE2



Figura 11 - Paesaggio ante operam turbina PELE3




Figura 12 - Paesaggio ante operam turbina PELE4



Figura 13 - Paesaggio ante operam turbina PELE5



Figura 14 - Paesaggio ante operam turbina PELE6



Figura 15 - Paesaggio ante operam turbina PELE7



Figura 16 - *Paesaggio ante operam turbina PELE8*



Figura 17 - *Paesaggio ante operam turbina PELE9*

COMPONENTE DEL SISTEMA ANTROPICO

Sottosistema insediativo | Componenti beni isolati (art. 17 N.d.A)

Negli ambiti 2 e 3 del PTPR ricadono rispettivamente i seguenti elementi:

Ambito 1

Beni isolati

A	Architettura militare	
A1	Torri	25
A2	Castelli e opere forti	7
A3	Caserme, carceri, capitanerie, ecc.	–
B	Architettura religiosa	
B1	Santuari, conventi, monasteri, ecc.	4
B2	Chiese e cappelle	18
B3	Cimiteri, catacombe, ossari	24
C	Architettura residenziale	
C1	Ville, villini, palazzi, casine, ecc.	19
D	Architettura produttiva	
D1	Bagli, masserie, fattorie, casali, ecc.	193
D2	Case coloniche, stalle, magazzini, ecc.	6
D3	Palmenti, trappeti, stab. enologici, ecc.	2
D4	Mulini	49
D5	Fontane, abbeveratoi, gebbie, ecc.	85
D6	Tonnare	1
D7	Saline	–
D8	Cave, miniere e solfare	3
D9	Fornaci, stazzoni, calcare	5
D10	Industrie, opifici, centrali elettriche, ecc.	3
E	Attrezzature e servizi	
E1	Porti, caricatori, scali portuali	–
E2	Scali aeronautici	–
E3	Stabilimenti balneari o termali	–
E4	Fondaci, alberghi, osterie, locande, ecc.	–
E5	Ospedali, lazzaretti, manicomi, scuole ecc.	2
E6	Fari, lanterne, fanali, semafori, ecc.	–

Tabella 2 – “Beni isolati Ambito 1 – fonte PTPR Sicilia

Ambito 3

Beni isolati

A Architettura militare

A1	Torri	32
A2	Castelli e opere forti	1
A3	Caserme, carceri, capitanerie, ecc.	2

B Architettura religiosa

B1	Santuari, conventi, monasteri, ecc.	–
B2	Chiese e cappelle	18
B3	Cimiteri, catacombe, ossari	7

C Architettura residenziale

C1	Ville, villini, palazzi, casine, ecc.	34
----	---------------------------------------	----

D Architettura produttiva

D1	Bagli, masserie, fattorie, casali, ecc.	114
D2	Case coloniche, stalle, magazzini, ecc.	4
D3	Palmenti, trappeti, stab. enologici, ecc.	12
D4	Mulini	79
D5	Fontane, abbeveratoi, gebbie, ecc.	41
D6	Tonnare	2
D7	Saline	30
D8	Cave, miniere e solfare	12
D9	Fornaci, stazzoni, calcare	1
D10	Industrie, opifici, centrali elettriche, ecc.	–

E Attrezzature e servizi

E1	Porti, caricatori, scali portuali	1
E2	Scali aeronautici	–
E3	Stabilimenti balneari o termali	–
E4	Fondaci, alberghi, osterie, locande, ecc.	–
E5	Ospedali, lazzaretti, manicomi, scuole ecc.	6
E6	Fari, lanterne, fanali, semafori, ecc.	3

Tabella 3 – “Beni isolati Ambito 3 – fonte PTPR Sicilia

Sono stati esaminati i beni isolati presenti nel raggio di 10 km dagli aerogeneratori del progetto in esame e si è riscontrata la presenza di alcuni elementi che, secondo la classificazione dell’art. 17, ricadono nelle seguenti classi:

- B4 Edicole, Cippi, Croci, Monumenti celebrativi.
- C Architettura residenziale
- C1 Casine, casini, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini
- D Architettura produttiva
- D1 Aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe
- D2 Case coloniche, dammusa, depositi frumentari, magazzini, stalle

	PARCO EOLICO LEVA				
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0	Pag. 44

- D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche

Per essi valgono i seguenti:

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio.

Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice. Appare utile sottolineare come i lavori previsti per la realizzazione del Parco Eolico, non interagiscono con tali beni.

COMPONENTE DEL SISTEMA ANTROPICO

Sottosistema insediativo | Componenti viabilità storica (art. 18 N.d.A)

Alcuni tratti dei cavidotti interrati, sono allocati lungo alcuni tratti viari indicati dal Piano come "viabilità storica", e in particolare riguardano i seguenti tratti di viabilità, oggi asfaltata e coincidente con arterie principali di pubblico servizio:

- Dall'aerogeneratore PELE1 sino alle vicinanze del Quadrivio Genovese, circa 5,2 km di strada percorsa anche dai mezzi pesanti che servono le numerose cave presenti nell'area;
- Dall'aerogeneratore PELE7 sino al Quadrivio Genovese, circa 2,5 km lungo la strada provinciale che collega Menfi con S. Margherita di Belice;
- Tratto finale percorsa dalle linee di collegamento alla SSE, circa 3 km lungo strade interpoderali.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

Per tale componente, le N.d.A recitano:

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

B) Norme di attuazione

Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità. Esso assicura:

1. la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
2. la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
3. la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
4. la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
5. vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

E' importante sottolineare che, anche se il percorso caviodotti interesserà, in parte, alcuni tratti della viabilità storica, non verranno apportate modifiche ai percorsi delle suddette strade, e l'intervento in esame costituirà un'occasione per il mantenimento e miglioramento del manto stradale.

Tale vincolo, non rientrando la trazzera all'interno delle zone soggette a tutela di cui all'art. 134 del Codice, non è comunque ostativo.

REGIMI NORMATIVI – LIVELLI DI TUTELE DEL PAESAGGIO LOCALE

Il PPTP suddivide il territorio in Paesaggi Locali che costituiscono ambiti paesaggisticamente identitari, nei quali i fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori ed emergenze.

L'area di Progetto ricade negli ambiti:

- PL 1 – “Menfi”;
- PL 3 – “Affluenti del Belice”;
- PL 04 – “Alta valle del Carboy”.

Il Piano, ai sensi dell'art. 20 delle Norme di Attuazione (N.d.A.), identifica aree soggette a diverso livello di tutela (1, 2, 3 e aree di recupero).




Figura 18 - Estratto Tavola 22.1 Regimi normativi PTP Agrigento

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 47

Come si evince dalla figura, il Parco Eolico risulta posto in vicinanza dei seguenti regimi normativi:

Paesaggi fluviali

1a. Paesaggio fluviale dei valloni Cavarretto, Finocchio, Mandrarossa e San Vincenzo e aree di interesse archeologico comprese (Aste fluviali e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di Tutela 1

3a. Paesaggio fluviale della valle del Belice (Aste fluviali e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico) Livello di tutela 1

In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti di cui all'art. 146 del Codice.

Le interferenze dirette delle opere di progetto con i corsi d'acqua si limitano soltanto ad alcuni tratti di *elettrodotta interrato* lungo strade esistenti che attraversano l'area di rispetto del Vallone S. Vincenzo, Cava del Serpente e Vallone Cava. Valgono le considerazioni espresse per il regime di tutela delle componenti del paesaggio.

Pur tuttavia tale tipologia di opere che si caratterizza come un intervento nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, ai sensi del punto A.15 dell'allegato A del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", **sono escluse dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica"**

Paesaggi aree boscate

1l. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Popolamenti forestali naturali e artificiali) (livello di tutela 3)

3i. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata

(Popolamenti forestali artificiali, vegetazione ripariale) Livello di tutela 3

3f. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale

(Vegetazione forestale in evoluzione) Livello di tutela 2

In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti di cui all'art. 146 del Codice.

Il progetto non risulta interferire con tale regime normativo.

In sintesi, dall'analisi del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, risulta quanto segue:

- il progetto non risulta in contrasto con le prescrizioni e gli indirizzi di tutela del Piano stesso, con particolare riferimento alla componente paesaggio agrario in quanto, a differenza di altre

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

tecnologie l'eolico prevede un ingombro puntuale limitato alle sole piazzole delle turbine, consentendo il proseguimento dell'attività agricola caratteristica dei luoghi;

- il progetto risulta conforme alle indicazioni del Piano relativamente alla tutela dei Beni paesaggistici ed ai regimi normativi in quanto, le aree di installazione delle turbine, della stazione di utenza risultano esterne alla perimetrazione di aree tutelate di cui all' art. 142 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i
- il layout cavi in MT ricade in alcuni tratti all'interno di aree vincolate paesaggisticamente interferendo con la fascia di rispetto di 150 m di fiumi, torrenti e corsi d'acqua; un tratto del percorso cavidotti ricade all'interno di un'area che è interessata dal vincolo paesaggistico che tutela le aree boscate; un piccolo tratto intercetta una viabilità esistente che transita all'interno di un'area di interesse archeologico il cui livello di tutela comunque è il più basso pari a "1"; infine il progetto risulta tale da non alterare le viabilità storiche presenti, prevedendo la posa dei cavidotti interrati in piena sintonia con le indicazioni del piano stesso che richiede di evitare le palificazioni dei servizi di rete;
- relativamente alla presenza di strade panoramiche, nell'ambito della "Relazione paesaggistica con studio di visibilità" , tavola PELE_6_SIA_005_A del presente SIA, sono stati predisposti specifici fotoinserti dai quali risulta la compatibilità del progetto con il contesto paesaggistico di riferimento e con la qualità percettiva dello stesso.

3.3.6 Rete natura 2000 – IBA

Rete Natura 2000 è un sistema di aree presenti nel territorio dell'Unione Europea, destinate alla salvaguardia della diversità biologica mediante la conservazione degli habitat naturali, seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche indicati negli allegati delle Direttive 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Direttiva Habitat" e 79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Direttiva Uccelli".

Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli".

Tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Alle suddette aree si applicano le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle specie animali e vegetali.

Le Important Bird Areas (IBA) sono siti prioritari per l'avifauna, individuati in tutto il mondo sulla

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International.

Nell'individuazione dei siti, l'approccio del progetto IBA europeo si basa principalmente sulla presenza significativa di specie considerate prioritarie per la conservazione (oltre ad altri criteri come la straordinaria concentrazione di individui, la presenza di specie limitate a particolari biomi, ecc). L'inventario IBA rappresenta anche il sistema di riferimento per la Commissione Europea nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.

Le aree interessate dagli aerogeneratori in progetto risultano completamente esterne ai siti SIC/ZPS/ZSC tutelati da Rete Natura 2000, e alle aree IBaE nello specifico sono state riscontrate le seguenti distanze:

- I. **Aree IBA** a 1,24 km a sud del PELE9, codice IBA215 “Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza”;
- II. **ZPS** a 8,9 km a est-nord/est dalla PELE8 e a 5,3 km dalla PELE9 codice ITA020048 tipo A “Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza” che si sovrappone con il **SIC** Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco ITA020035;
- III. **ZCS** a 5,3 km a sud/est dalla PELE 9 codice ITA040006 itpo B “Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza”;
- IV. **SIC** a 11,6 km a sud dalla PELE 7 codice ITA040012 itpo B “Fondali di Capo San Amrco – Sciacca”

Nell'elaborato “PELE_6_EPD_018_A – Inquadramento generale su CTR aree IBA e Rete Natura 2000” sono state riportate le precedenti distanze e di seguito si riporta un estratto:

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

3.3.7 Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali

Il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali è stato approvato con DA n. 970 del 1991.

Esso costituisce lo strumento di riferimento per l'identificazione delle Riserve Naturali e Parchi dell'intero territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale n. 98 del 6 maggio 1981, come modificata dalla Legge 14 dell'agosto 1988.

Le riserve ed i parchi compresi nell'ex provincia di Trapani sono costituiti da:

- Riserva Naturale di Monte;
- Riserva Naturale dell'isola di Pantelleria;
- Riserva dello Stagnone di Marsala;
- Riserva delle Saline di Trapani e Paceco;
- Riserva Naturale del Bosco di Alcamo;
- Riserva Naturale della Foce del Belice;
- Riserva di Grotta Santa Ninfa
- Riserva Naturale di Preola e Gorgi Tondi.

In relazione alla rete dei Parchi e delle Riserve individuata nel territorio regionale, il progetto in esame risulta completamente esterno alla perimetrazione di tali aree e non risulta pertanto soggetto alla disciplina dei piani di gestione degli stessi.

3.3.8 Aree ad Elevato Rischio Ambientale

Nel 1990 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di dichiarare aree ad elevato rischio di crisi ambientale nella Regione Sicilia i due territori di Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa- Floridia-Solarino e di Gela-Niscemi- Butera. Successivamente, con DECRETO 4 settembre 2002 pubblicato su GURS n. 48 del 18.10.2002 l'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente ha dichiarato il Comprensorio industriale del Gela quale area ad elevato rischio di crisi ambientale.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 52

Coerenza dell'intervento col piano/programma

L'impianto eolico in esame non ricade né entro né in prossimità delle suddette aree non rientrando pertanto nell'ambito di applicazione dei piani di risanamento delle stesse.

3.3.9 Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

La Legge regionale del 6 aprile 1996 n. 16, infatti, all'art. 34, comma 1, ha stabilito che entro la data del 31 dicembre 1997 doveva essere approvato, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste, il nuovo "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi".

Con la nuova denominazione la suddetta Legge ha, innanzitutto, esteso l'attività di previsione e di prevenzione del rischio di incendi non soltanto alle zone boscate ma soprattutto "alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali" in genere.

Con l'emanazione, poi, della "Legge quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000 n. 353 si dà un nuovo taglio al contenuto degli strumenti pianificatori da parte delle regioni nel settore dell'antincendio, puntando ad una programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di "Linee Guida" e di direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri.

Il "Piano regionale di difesa della vegetazione dagli incendi" è stato redatto dall'Ufficio Speciale Servizio Antincendi Boschivi ed approvato con DPR n. 5 del 12/01/05 con le integrazioni trasmesse al governo e con le osservazioni apportate dalla IV Commissione ambiente e territorio con parere favorevole della seduta del 19/05/04.

Svariate sono le cartografie allegate al Piano. In particolare la "Carta della Vegetazione Vulnerabile" è articolata in nove unità cartografiche definite sulla base delle informazioni tratte dal III livello delle legende delle Carte dell'uso del suolo di tipo Corine Land Cover in scala 1:250000.

La "Carta del rischio incendi" è stata redatta in base a diverse classi di rischio individuate cui, al fine di ponderare il contributo dei singoli elementi alla definizione del rischio, sono stati attribuiti dei pesi specifici come di seguito esposto:

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 53

- Rischio statistico:
- Rischio della vegetazione:
- Rischio climatico:
- Rischio morfologico.

La determinazione delle aree a rischio ha il senso di individuare le zone in cui sarà più probabile il rischio di incendio. Il Piano prevede interventi ed attività invece per la zonizzazione degli obiettivi identificata nella “*Carta operativa delle aree a rischio incendio*”.

Tale zonizzazione è correlata al rischio incendio ed all’analisi statistica espressa come dato aggregato nell’ambito comunale, degli eventi la cui superficie boscata media percorsa dal fuoco per incendio, nel periodo 1986-2002, è compresa tra 10 e 40ha.

Detti eventi sono quelli che si intendono contrastare per contenere, a tappe successive, la superficie percorsa dal fuoco annualmente entro limiti accettabili

L’area d’impianto non ricade tra quelle per cui il “Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale” - approvato dalla Giunta Regionale con del. n. 244 del 27.10.1978 - individua interventi ed attività indicate nella “Carta operativa della aree a rischio incendio”.

3.3.10 Piano Forestale Regionale

Il Piano Forestale Regionale 2009/2013 approvato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 è uno strumento di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sicilia.

Esso è stato redatto ai sensi di quanto esplicitamente disposto dall’art. 5 bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, artt. 1 e 13, ed, in particolare, l’art. 3, nella parte in cui stabilisce che le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e revisione di propri piani forestali.

Il PFR definisce “i criteri generali di intervento” a livello locale, dove vengono definiti gli elementi che caratterizzano la gestione forestale quali:

- Conservazione della biodiversità
- Attenuare i processi di desertificazione

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

- Conservazione del suolo e difesa idrogeologica
- Il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua
- La salvaguardia della microflora e della microfauna
- L'incremento dello stock di carbonio, anche attraverso il mantenimento della provvigione minimale dei boschi.

Il piano si propone di implementare a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai seguenti obiettivi:

- mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;
- mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
- mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);
- mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
- mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua);
- mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.

Con riferimento al posizionamento degli aerogeneratori sono state rispettate le seguenti distanze dalle aree boscate istituite dalla LR. 16/96:

- Fascia di rispetto di 50 m per superficie boscata inferiore a 1 ha.
- Fascia di rispetto di 75 m per superficie boscata compresa tra 1,01 e 2 ha.
- Fascia di rispetto di 100 m per superficie boscata compresa tra 2,01 e 5 ha.
- Fascia di rispetto di 150 m per superficie boscata compresa tra 5,01 e 10 ha.
- Fascia di rispetto di 200 m per superficie boscata superiore a 10 ha.

In merito alle distanze sopra indicate, occorre fare una precisazione, solo in merito alla PELE3, in quanto quest'ultima è posizionata nelle vicinanze di due aree indicate dalla L.R. 16/96 come aree boschive. Si tratta di due aree di diversa dimensione: la prima è un'area, di estensione superiore ai

10 ha, effettivamente impegnata da un bosco esistente, dalla quale la PELE3 si trova ad una distanza superiore ai 200m; la seconda è un'area, con una estensione di poco inferiore a 10 ha, che non è interessata da una superficie boschiva ma presenta una vegetazione rada o quasi nulla. La PELE3 si trova a 100m dall'area più piccola suddetta, in apparente contraddizione con la relativa fascia di rispetto, ovvero 150 m, tuttavia, dal momento che quest'ultima area boschiva è pressoché inesistente, si chiederà agli enti competenti, quali l'Ispettorato Forestale, relativa autorizzazione .

Nelle due immagini che seguono si sono messe in evidenza le distanze della PELE3 con le aree individuate dalla L.R. 16/96 e, in particolare nella fig. 21, si mostra la mancanza della copertura boschiva nell'area più piccola, distante 100 m dalla turbina in esame.



Figura 20 - Immagine satellitare, aree L.R. 16/96 fonte servizio WMS del SIF



Figura 21 - Immagine satellitare con il perimetro dell'area boschiva

3.3.11 Analisi DPR 10 ottobre 2017

L'individuazione delle aree non idonee alla costruzione ed esercizio degli impianti a fonte rinnovabile è stata prevista dal Decreto del 10 settembre 2010, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente, allo scopo di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tali impianti.

In attuazione del suddetto decreto e sulla base di quanto stabilito con deliberazione della giunta regionale n. 191 del 5 agosto 2011, la Regione Sicilia ha provveduto ad effettuare una mappatura di prima identificazione provvisoria delle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Con DGR 12/07/2016 n. 241, modificata dal Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017, sono state istituite sia le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e sia quelle oggetto di particolare attenzione, nelle quali a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

La norma in oggetto individua:

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

- *“Aree non idonee” all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in relazione alla potenza e tipologia, come individuati nel precedente comma 1, in quanto caratterizzate da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell’ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento (art. 1 co. 2).*
- *“Aree oggetto di particolare attenzione” all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nelle quali, a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell’ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio (art. 1, co. 3).*

La potenza e tipologia degli impianti di cui al co. 1 dell’art. 1 è classificata dalle codifiche EO1, EO2, EO3, come di seguito specificato:

- EO1: impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza non superiore a 20 kW;
- EO2: impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 60 kW;
- EO3: impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 60 kW.

L’impianto oggetto del presente relazione afferisce alla tipologia EO3.

Le Aree non idonee sono distinte dal Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017 come segue:

- ***Aree non idonee caratterizzate dalla pericolosità idrogeologica e geomorfologica (Art. 2):***
Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO2 ed EO3 possono essere considerati impianti tecnologici di primaria importanza rientranti nella classe “E3” e, pertanto, nelle aree individuate nel PAI a pericolosità “molto elevata” (P4) ed “elevata” (P3), non possono esser realizzati.

La tipologia di impianto in progetto è assimilabile alla categoria EO3. Il sito non ricade nelle aree individuate dal PAI a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3).

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

➤ ***Aree non idonee appartenenti a Beni paesaggistici, aree e parchi archeologici, boschi (Art. 3):***

1. I beni paesaggistici nonché le aree e i parchi archeologici comprendono i siti e le aree di cui all'art. 134, lett. a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; comprendono, altresì, i beni e le aree di interesse archeologico di cui all'art. 10 del codice medesimo. I parchi archeologici si identificano con le aree perimetrare ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20.

2. Il grado di vulnerabilità paesaggistica dei beni e delle aree specificate dal comma 1, in rapporto al tipo di impianto di produzione di energia eolica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è rappresentato negli elaborati cartografici consultabili come specificato dall'art. 1, comma 4, secondo le seguenti classi:

i) aree non idonee per gli impianti EO1, EO2 ed EO3;

ii) aree non idonee per gli impianti di tipo EO3; tali aree sono idonee esclusivamente per la realizzazione di impianti costituiti da singoli aerogeneratori di tipo EO1 ed EO2 a supporto di attività connesse all'agricoltura nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i.

3. Non idonee alla realizzazione di impianti di tipo EO2 ed EO3, le aree delimitate, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come boschi, definiti dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.

Gli assi degli aerogeneratori non ricadono in aree tutelate a livello paesaggistico, mentre alcuni tratti dei cavidotti interrati, come evidenziato ai paragrafi precedenti, allocati lungo strade asfaltate esistenti, interessano “aree fiumi 150m.- art.142, lett. c, D.lgs.42-04”, “aree di interesse archeologico - art.142 - lett. m - D.lgs.42-04” e “aree boscate art.142, lett. g, D.lgs. 42-04”. Comunque la posa dei cavidotti comporterà la realizzazione di interventi nel sottosuolo che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali. Inoltre il progetto non interessa aree e parchi archeologici.

➤ ***Aree non idonee di particolare pregio ambientale (art. 4)***

1. Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO1, EO2, EO3 le aree di particolare pregio ambientale di seguito individuate:

a. Siti di importanza comunitaria (SIC);

b. Zone di protezione speciale (ZPS);

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

- c. Zone speciali di conservazione (ZSC);*
 - d. Important Bird Areas (IBA) ivi comprese le aree di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta;*
 - e. Rete ecologica siciliana (RES);*
 - f. Siti Ramsar (zone umide) di cui ai decreti ministeriali e riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e s.m.i.;*
 - g. Oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i.;*
 - h. Geositi;*
 - i. Parchi regionali e nazionali ad eccezione di quanto previsto dai relativi regolamenti vigenti alla data di emanazione del presente decreto.*
- 2. Non sono altresì idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO2 ed EO3 i corridoi ecologici individuati in base alle cartografie redatte a corredo dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS).*

Le opere di progetto non sono comprese all'interno di aree di particolare pregio ambientale così come individuati e perimetrati nella cartografia del Geoportale Sistema Informativo Regionale (SITR).

Il progetto non risulta interferire con le "aree non idonee" indicate dal Decreto Presidenziale n. 26 del 10/10/2017

A completamento dell'analisi del Decreto Presidenziale in argomento si riportano gli articoli relativi alle Aree di particolare attenzione:

➤ ***Aree di particolare attenzione che presentano vulnerabilità ambientali con vincolo idrogeologico (art. 5)***

Sono di particolare attenzione ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree nelle quali è stato apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

All'interno di tale vincolo ricade l'aerogeneratore PELE9 e con esso il tratto di cavidotto MT di pertinenza, nonché parte del tracciato dei cavi MT provenienti dagli aerogeneratori PELE1, PELE2, PELE3, PELE4, PELE5 e PELE6. Si ribadisce anche in questo caso che il cavidotto è interrato lungo assi viari esistenti, la cui realizzazione non comporta la modifica della morfologia del terreno.

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	31/03/2021	REV.0	Pag. 60

➤ **Aree di particolare attenzione ambientale (art. 6)**

Per la realizzazione degli impianti di tipo EO1, sono di particolare attenzione i corridoi ecologici individuati in base alle cartografie redatte a corredo dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS).

Non applicabile in quanto l'impianto di progetto non è assimilabile al tipologia EO1.

➤ **Aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica (art. 7)**

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO1 possono essere considerati impianti tecnologici di secondaria importanza rientranti nella classe "E2".

2. La realizzazione degli elementi "E2" nelle aree individuate nel PAI a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) è subordinata alla verifica di compatibilità geomorfologica in relazione con gli obiettivi del PAI medesimo da sottoporre al parere del Dipartimento regionale dell'ambiente.

3. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO1, EO2, ed EO3 possono essere realizzati nelle aree individuate nel PAI a pericolosità media (P2), moderata (P1) e bassa (P0) se corredati da adeguato Studio geologico-geotecnico, effettuato ai sensi della normativa vigente ed esteso ad un ambito morfologico significativo riferito al bacino di ordine inferiore, che dimostri la compatibilità dell'impianto da realizzare con il livello di pericolosità esistente.

Le aree direttamente interessate dalle opere di progetto non sono caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica.

➤ **Aree di particolare attenzione paesaggistica (art. 8)**

1. Gli interventi per la realizzazione di impianti di energia eolica di tipo EO1, EO2 ed EO3 ricadenti nell'ambito e in vista delle aree indicate all'art. 134, comma 1, lett. a) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, comma 1, lett. a) e b), sono soggetti alla disciplina di cui all'art.152 del Codice medesimo.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì alle opere di cui al comma precedente ricadenti in prossimità o in vista dei parchi archeologici perimetrati ai sensi della legge regionale n. 20/2000.

3. La disciplina dell'art.152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica agli

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

interventi ricadenti nelle zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.

4. Nella fascia di rispetto costiera di cui alla lett. a) dell'art. 142 del suddetto Codice è consentita la realizzazione di impianti esclusivamente in aree destinate ad attività produttive soggette al regime di recupero paesaggistico - ambientale secondo quanto previsto dai piani paesaggistici.

Il tracciato cavi MT interferisce con “aree fiumi 150m.- art.142, lett. c, D.lgs.42-04”, “aree di interesse archeologico - art.142 - lett. m - D.lgs.42-04” e “aree boscate art.142, lett. g, D.lgs. 42-04”. Comunque la posa dei cavidotti comporterà la realizzazione di interventi nel sottosuolo che non comportano la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidono sugli assetti vegetazionali.

Il progetto non interessa aree e parchi archeologici. Si osservi che l'unico parco archeologico presente nei pressi dell'area di impianto è il Parco di Selinunte nel territorio del Comune di Castelvetro (TP) che si trova a circa 15 km dalla turbina più vicina, la PELE2, mentre l'area archeologica di contrada Stretto, che si trova nel territorio comunale di Partana (TP), dista circa 7,5 km, dal baricentro dell'area di impianto. Per quest'ultima area archeologica è stata effettuata opportuna analisi di visibilità (vedasi PELE_6_SIA_005_A_Relazione paesaggistica con studio di visibilità).

➤ ***Aree di particolare attenzione appartenenti ad aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione (art. 9)***

1. Sono di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree di pregio agricolo così come individuate nell'ambito del “Pacchetto Qualità” culminato nel regolamento UE n. 1151/2012 e nel regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'ambito della produzione biologica incentrata nel regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio e nel regolamento CE n. 889/2007 del Consiglio, dove si realizzano le produzioni di eccellenza siciliana come di seguito elencate:

- i. produzioni biologiche;*
- ii. produzioni D.O.C.;*
- iii. produzioni D.O.C.G.;*
- iv. produzioni D.O.P.;*
- v. produzioni I.G.P.;*

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

vi. produzioni S.T.G. e tradizionali.

2. Sono, altresì, di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo EO1, EO2, EO3, i siti agricoli di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, così come individuati nella misura 10.1.d del PSR Sicilia 2014/2020.

Come evidenziato in precedenza il territorio dei Comuni di Santa Margherita Belice e Montevago è caratterizzato da produzioni IGP e produzioni DOC di vini. Gli impianti eolici sono caratterizzati da una bassa incidenza in termini di occupazione del suolo che consentirà la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività agricole caratteristica dei fondi interessati dall'intervento.

3.4 PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE

3.4.1 Piano Territoriale Provinciale di Agrigento

Con determinazione n. 168 del 10/11/2015 il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha provveduto ed adottare il Piano Territoriale Provinciale (PTP). Si tratta di uno strumento di pianificazione e di programmazione diretto al coordinamento, al raccordo e all'indirizzo degli obiettivi generali dell'assetto e della tutela del territorio di competenza del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale). Il PTP ha come obiettivo fondamentale il potenziamento dell'offerta territoriale, attraverso il miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti. Lo scenario ed il modello di territorio definito dal PTP tiene conto della pianificazione paesistica a livello regionale e, a sua volta, è un importante riferimento per gli atti di pianificazione urbanistica a livello comunale (PRG). Esso definisce, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture di livello di "area vasta", ad esempio scuole secondarie superiori, centri sportivi o di commercializzazione prodotti agricoli di interesse sovracomunale e la rete delle principali vie di comunicazione. Va evidenziato inoltre che il PTP ha efficacia non prescrittiva ma di solo atto di indirizzo, sia nel corpo normativo che nei relativi elaborati cartografici, verso le politiche di governo del territorio dei comuni interessati dal Libero Consorzio.

In altre parole, al Piano Territoriale provinciale compete la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e le scelte con valenza strutturale e strategica. Ad esso si devono adeguare i PRG (comunali) ai quali, invece, competono le scelte con valenza operativa e direttamente

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

vincolanti nei confronti dei cittadini.

In estrema sintesi, il PTP fa propri i vincoli predeterminati dagli specifici Enti preposti (Autorità di Bacino, Soprintendenza, etc.) . Nell'area di interesse non si ravvisano ulteriori vincoli specifici da PTP di agrigento rispetto a quelli già trattati in precedenza.

3.4.2 Pianificazione comunale

3.4.2.1 Piano Regolatore Generale del Comune di Santa Margherita di Belice

L'impianto eolico in progetto ricade in parte nel Comune di S. Margherita di Belice dove saranno installati n. 5 aerogeneratori, aventi le seguenti denominazioni, PELE4, PELE5, PELE6, PELE7, PELE8 e PELE9.

Il PRG del comune oggi in validità è quello aggiornato al D.D.G. n. 222/DRU del 28/04/2010. Rispetto alla zonizzazione ed alle previsioni del PRG, le aree di impianto ricadono tutte in aree agricole Zona "E". Si rimanda all'elaborato "PELE_6_EPD_030_A Sovrapposizione layout d'impianto con stralcio PRG di Santa Margherita Belice" per un maggiore approfondimento.

Su tali aree l'art. 43 delle NTA recita:

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

Art. 43 - Zone agricole - Zona E del DM 1444

Detta zona é destinata alle colture agricole. Gli edifici agricoli esistenti, ove non rivestano carattere storico/ambientale, riconosciuto dall'inventario, possono essere trasformati sia mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati preesistenti nel rispetto delle destinazioni d'uso esistenti e degli elementi tipologici e formali tradizionali.

In tutto il territorio agricolo sono ammesse nuove costruzioni in ragione di mc. 0,03/mq di superficie disponibile.

In particolare saranno ammesse le attrezzature produttive quali stalle, magazzini e locali per la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici locali, ovvero dello sfruttamento di risorse naturali locali a carattere artigianale. Nel caso specifico tali risorse vengono individuate nell'estrazione di inerti di materiale tufaceo e nelle lavorazioni relative. In questi casi si applica un rapporto di copertura non superiore a 1/10 dell'area di proprietà proposta per tale insediamento.

Distanza fra fabbricati non inferiore a ml 20,00.

I distacchi dai cigli stradali non dovranno essere inferiori a quelli fissati dall'art.26 del DPR 16/12/92 n°495.

Parcheggi non inferiori a 2/5 dell'area interessata.

Occorrerà rispettare le distanze stabilite dall'art.15 della Legge Regionale 12/06/76 n°78 e interpretate dall'art.2 della Legge Regionale 30/04/91 n°15.

Nelle zone agricole é consentito il mutamento di destinazione agricola dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia da civile abitazione a destinazione ricettiva agrituristica e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza.

In tali zone é ammessa l'autorizzazione stagionale primaverile ed estiva dell'attività di ristorazione,

anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente purchè la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con gli interessi ambientali e le disposizioni sanitarie.

La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessa la relativa attività.

È inoltre possibile l'inserimento di attività di turismo rurale volta all'ospitalità, alla ristorazione ed attività sportive e del tempo libero così come normate dalla Legge Regionale 09/06/94 n°25.

In tutte le aree computate ai fini edificatori é istituito un vincolo di "non edificazione", da trascriversi presso i registri immobiliari.

L'altezza degli edifici per abitazione non potrà in alcun caso essere superiore a ml. 7 e la loro distanza dai cigli delle strade statali, comunali e provinciali non potrà essere inferiore a ml. 20.

Non é consentito il trasferimento di cubatura attraverso l'accorpamento di lotti di terreno non confinanti, ma solamente se esiste un rapporto di continuità tra loro.

I nuovi interventi edilizi dovranno avere caratteri omogenei alle tipologie tradizionali locali, saranno condizionati alla rimozione delle strutture precarie esistenti sui fondi ed alla piantumazione sia delle aree circostanti i fabbricati, sia delle fasce di rispetto delle strade di accesso ai fondi e perimetrali agli stessi.

Figura 20 - Stralcio Norme Tecniche di Attuazione Fonte: Sito Comune di S. Margherita Belice.

3.4.2.2 Piano Urbanistico Comprensoriale del Comune di Montevago

L'impianto eolico in progetto ricade in parte nel Comune di Mazara del Vallo dove saranno installati n. 3 aerogeneratori, aventi le seguenti denominazioni, PELE1, PELE2 e PELE3.

La Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, DECRETO 14 aprile 2003., ha approvato, ai sensi della Legge Regionale 71/1978 e ss.mm.i., il Piano Regolatore Generale del Comune, annesse norme di attuazione, regolamento e prescrizioni..

Rispetto alla zonizzazione ed alle previsioni del P.R.G., gli aerogeneratori PELE 1, PELE2 e PELE3 ricadono in aree agricole Zona "E" (verde agricolo), mentre l'aerogeneratore PELE2 ricade in Zona "E7" (Perimetrazione delle aree a verde agricolo con possibilità di insediamento di grandi strutture di Vendita), come previsto dal "Piano Commerciale" approvato dall'Assessorato Territorio e Ambiente in data 26/05/2006 prot. 36957; Nello specifico si tratta di aree individuate nella Zona "E1" nelle quali si possono anche realizzare grandi strutture di vendita che abbracciano tutti i settori di cui all'art. 3 dell'allegato n.1 del D.P.R.S. 11 luglio 2000.

Di seguito gli estratti dei Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dal Comune di Montevago, rispettivamente per la PELE1, PELE2, e PELE3, con evidenziata la particella relativa alla singola turbina:

- Che il terreno distinto in Catasto di questo Comune al **Foglio n. 16 mappali nn. 174-175-181-182-183-187-188-189-190-191-192-223-353-199-224-200-355-204-206-208**, risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO
P.R.G. Approvato con Decreto Dirigenziale n°433 del 14/4/2003 pubbl. in GURS n° 22 del 16/05/2003
B) DESTINAZIONE URBANISTICA
ZONE OMOGENEE AGRICOLE "E".
C) PRESCRIZIONI
Zone omogenee agricole "E", destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e/o zootecniche. In tali zone sono consentite: - Il recupero del patrimonio edilizio esistente e/o la realizzazione di fabbricati rurali al servizio dell'attività svolta, comprese le parti abitative in essi contenuti, favorendo ove possibile, al riutilizzo dei manufatti esistenti nella logica della conservazione dei caratteri architettonici e ambientali degli insediamenti; - Attrezzature al servizio agricolo e/o zootecnico con possibilità di ristrutturazione ed ampliamento dei manufatti esistenti; - Singole abitazioni residenziali con densità edilizia fondiaria max 0,03 mc/mq.. Restano salve le disposizione per le aree agricole di cui alla L.R. n. 19 del 13/08/2020 recante norme per il governo del territorio in Sicilia.

Figura 21 – Estratto CDU PELE1, FG. 16, part. 189

RWE	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

- Che il terreno distinto in Catasto di questo Comune al **Foglio n. 21 mappali nn. 154-40-153-152-151-22-42-156-137-76-128-38-130-129-37-33**, risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO
P.R.G. Approvato con Decreto Dirigenziale n°433 del 14/4/2003 pubbl. in GURS n° 22 del 16/05/2003
B) DESTINAZIONE URBANISTICA
ZONE OMOGENEE "E1".
C) PRESCRIZIONI
<p>Zone omogenee agricole "E", destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e/o zootecniche.</p> <p>In tali zone sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il recupero del patrimonio edilizio esistente e/o la realizzazione di fabbricati rurali al servizio dell'attività svolta, comprese le parti abitative in essi contenuti, favorendo ove possibile, al riutilizzo dei manufatti esistenti nella logica della conservazione dei caratteri architettonici e ambientali degli insediamenti; - Attrezzature al servizio agricolo e/o zootecnico con possibilità di ristrutturazione ed ampliamento dei manufatti esistenti; - Singole abitazioni residenziali con densità edilizia fondiaria max 0,03 mc/mq.. <p>Restano salve le disposizioni per le aree agricole di cui alla L.R. n. 19 del 13/08/2020 recante norme per il governo del territorio in Sicilia</p> <p>E' consentita la possibilità di insediamento di Grandi Strutture di Vendita come previsto dal PIANO COMMERCIALE, adottato con Delibera di C.C. n. 31 del 28/06/2005 e approvato da Assessorato Territorio e Ambiente in data 26/05/2006 prot. 36957, individuato nella Zona "E1":</p> <p>Possono essere collocate o realizzate grandi strutture di vendita che abbraccino tutti i settori di cui all'art.3 dell'allegato n.1 del D.P.R.S. 11 luglio 2000.</p>

Figura 22 – Estratto CDU PELE1, FG. 21, part. 152

- Che il terreno distinto in Catasto di questo Comune al **Foglio n. 27 mappali nn. 233 in parte-316 in parte -236 in parte -276-277-238 in parte -239 in parte -240 in parte -241-242-248 in parte**, risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A) STRUMENTO URBANISTICO
P.R.G. Approvato con Decreto Dirigenziale n°433 del 14/4/2003 pubbl. in GURS n° 22 del 16/05/2003
B) DESTINAZIONE URBANISTICA
ZONE OMOGENEE AGRICOLE "E".
C) PRESCRIZIONI
<p>Zone omogenee agricole "E", destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole e/o zootecniche.</p> <p>In tali zone sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il recupero del patrimonio edilizio esistente e/o la realizzazione di fabbricati rurali al servizio dell'attività svolta, comprese le parti abitative in essi contenuti, favorendo ove possibile, al riutilizzo dei manufatti esistenti nella logica della conservazione dei caratteri architettonici e ambientali degli insediamenti; - Attrezzature al servizio agricolo e/o zootecnico con possibilità di ristrutturazione ed ampliamento dei manufatti esistenti; - Singole abitazioni residenziali con densità edilizia fondiaria max 0,03 mc/mq.. <p>Restano salve le disposizioni per le aree agricole di cui alla L.R. n. 19 del 13/08/2020 recante norme per il governo del territorio in Sicilia</p>

Figura 23 – Estratto CDU PELE1, FG. 27, part. 240

	PARCO EOLICO LEVA			
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO		31/03/2021	REV.0

3.4.2.3 Piano Regolatore Generale di Sambuca di Sicilia

La sottostazione elettrica che sarà utilizzata per ricevere l'energia prodotta dall'impianto eolico ed elevarla alla tensione di 220 kV per il successivo collegamento alla RTN, è ubicata nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia.

L'attuale piano regolatore generale adeguato al decreto d'approvazione n° 513/DRU emesso il 18-12-2000 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, non prevede alcun vincolo nell'area individuata per la futura SSU, che ricade in area indicata come "zona E (agricola)" (vedasi tavola "PELE_6_031_A – Sovrapposizione layout d'impianto con stralcio PRG di Sambuca di Sicilia").

Il D.lgs. 387/2003 stabilisce che gli impianti a fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici (art. 12 comma 7)

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387 del 29/12/2003, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Inoltre anche le Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010, al punto 15.3, prevedono che l'eventuale variante allo strumento urbanistico non è richiesta nel caso di ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole (restando comunque ferme le previsioni dei piani paesaggistici e le prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.LGS 42/2004).